



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

**Sezione Terza Civile**

\*\*\*\*\*

**Verbale di Udienza nel procedimento iscritto al n. 8623/2016 RG**

All'udienza in data 20.4.2017 alle ore 13,30, avanti al Giudice Dott.ssa Maria Vittoria CHIAVAZZA, compagno per la parte appellante l'Avv. Palermi e per la parte appellata l'Avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti alla discussione.

L'Avv. Palermi ribadisce quanto già riportato alla scorsa udienza e produce Cass. Civ. n. 21789/2016; insiste per l'accoglimento delle conclusioni già precisate.

L'Avv. [REDACTED] richiama quanto già verbalizzato circa l'inammissibilità dell'appello e insiste sulla questione del frazionamento del credito, richiama per il resto gli atti e insiste nelle conclusioni come precisate.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Terminata la camera di consiglio, preso atto che le parti si sono allontanate, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'allegata Sentenza, che forma parte integrante del presente verbale.

Il Giudice

Dott. Maria Vittoria CHIAVAZZA





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
Sezione Terza Civile  
in funzione di Giudice di Appello  
in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. **8623/2016** R.G. ;

promossa da:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. Marco PALERMITI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, [REDACTED] in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello;

-PARTE APPELLANTE-

contro:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, [REDACTED] in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

-PARTE APPELLATA-

avente per oggetto: **Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE**

**Per la parte appellante** (a verbale di udienza in data 13.10.2016 e in atto di citazione in grado di appello): *"Voglia l'On. Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, accogliendo l'appello proposto, A) annullare e/o riformare l'appellata sentenza non notificata del Giudice di Pace di Torino (ex Moncalieri) , nella persona della dott.ssa Voria, n.214/2015, in data 29.9.2015, depositata in Cancelleria in data 30.9.2015, pronunciata nella causa n.961/2014 e per l'effetto: B) nel merito, dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo il veicolo APE*



50 Tg. [REDACTED] nella causazione del sinistro occorso in data 10.3.2014, condannare la [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della disciplina introdotta con il D.L.vo 7 settembre 2005 n.209 ut supra specificata in qualità di compagnia assicuratrice della DAIHATSU TERIOS tg. [REDACTED] al pagamento della somma di euro 311,10 ovvero, in via subordinata, quell'altra minore somma determinanda in corso di causa secondo equità e giustizia, comunque entro il limite di valore di euro 1033,00, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento danni per noleggio vettura sostitutiva e/o fermo tecnico (comunque dovuto al cessionario ex art.1260 e ss. C.c. ed espressamente indicato nel contratto di cessione/titolo costitutivo della presente domanda), in favore della cessionaria [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata, dal giorno del fatto illecito e sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio di primo e secondo grado, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Marco Palermi, procuratore antistatario ex art., 93 c.p.c.”.

**Per la parte appellata** (a verbale di udienza in data 13.10.2016 e in foglio a parte depositato telematicamente): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, conseguentemente, respingere l'impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Nel merito, respingere l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.

#### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto ritualmente notificato, [REDACTED] (di seguito, per brevità, [REDACTED]) esponeva che l'autovettura DAIHATSU TERIOS tg. [REDACTED] della sig.ra [REDACTED] (assicurata presso [REDACTED]), era stata danneggiata a seguito di incidente stradale imputabile a colpa esclusiva del veicolo Ape 50 tg. [REDACTED] di proprietà della sig.ra [REDACTED] e che la sig.ra [REDACTED] aveva dovuto noleggiare un'auto sostitutiva per il periodo di tre giorni necessario alla riparazione del proprio veicolo, cedendo a [REDACTED] il credito nei confronti della propria compagnia assicuratrice derivante dai costi sostenuti per il noleggio del veicolo sostitutivo; riportava poi che, nonostante la regolarità della cessione del credito intervenuta, la compagnia assicuratrice si era rifiutata di pagare il proprio debito nei confronti dell'odierna appellante.

██████████ conveniva pertanto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino ██████████  
██████████ per sentirla condannare al pagamento dell'importo di Euro 311,10 o, in via  
subordinata, altra minore somma, corrispondente al costo di noleggio del veicolo sostitutivo, oltre  
interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva la convenuta, la quale concludeva per il rigetto delle domande.

Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace rigettava la domanda di ██████████ ritenendo non  
provata la necessità del proprietario di servirsi del mezzo, e quindi il danno riportato causa della sua  
inutilizzabilità, sostenendo come non fosse a tal fine sufficiente la documentazione prodotta agli atti e  
come non potessero essere prese in considerazione le dichiarazioni della sig.ra ██████████ in quanto  
incapace ex art. 246 c.p.c., posto che non appariva chiaro se la cessione era stata eseguita pro soluto o  
pro solvendo, ravvisandosi quindi un interesse giuridico personale concreto e attuale in capo alla  
cedente.

Avverso la sentenza di primo grado, con atto regolarmente notificato, ██████████ ha proposto rituale  
appello, sostenendo l'illogicità, erroneità e manifesta infondatezza della motivazione in relazione  
all'onere probatorio gravante su ██████████ circa la necessità dell'utilizzo della vettura sostitutiva,  
l'errata interpretazione giuridica dei rapporti intercorsi tra le parti e degli elementi costitutivi la  
fattispecie del fermo tecnico e del relativo risarcimento, oltre all'errata valutazione degli elementi  
probatori e delle risultanze istruttorie, sostenendo, in particolare, come il Giudice di Pace abbia  
erroneamente valutato i documenti prodotti e abbia errato nel ritenere che l'attrice avrebbe dovuto  
provare l'inutilizzabilità del veicolo e la necessità di noleggiare la vettura per far fronte a una specifica  
e determinata esigenza.

Si è costituita l'appellata, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.,  
sostenendo come la stessa non avesse ragionevole probabilità di essere accolta, ribadendo ex art. 346  
c.p.c. l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito (posto che il danno all'autovettura  
della sig.ra ██████████ era stato gestito dalla Carrozzeria ██████████ quale cessionaria del  
credito e risarcito in via stragiudiziale da ██████████ con bonifico bancario di euro 1700,00 a favore  
della predetta cessionaria, mentre il danno da noleggio era richiesto separatamente dall'Avv. Palermiti),  
concludendo in ogni caso, nel merito, per il rigetto dell'appello.

A seguito della prima udienza, in cui entrambe le parti hanno domandato la fissazione dell'udienza di  
precisazione delle conclusioni, il Giudice, con ordinanza 18.7.2016, ha invitato le parti a trattare



oralmente all'udienza del 13.10.2016 la questione dell'ammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., udienza fissata anche per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe; parte appellante ha sostenuto come la sentenza impugnata abbia violato il principio regolatore della materia del risarcimento del danno patrimoniale in ambito di responsabilità civile e, in particolare, dell'integrale risarcimento del danno, mentre parte appellata ha rilevato come la violazione dei principi regolatori della materia non sia stata dedotta nell'atto di appello, avendo l'appellante censurato la valutazione delle prove (ritenendo l'appellante di avere provato il danno subito) e l'inammissibilità della deposizione della cedente il credito.

Tanto premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, l'ammissibilità del gravame perché, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il Giudice di Pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la causa rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa, attenendo la stessa a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. e posto che con la cessione del credito si attua una successione a titolo particolare nel credito medesimo.

Invero, neppure si ravvisavano le condizioni per dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c., né appare fondata l'eccezione di parte appellata circa l'abuso del diritto, considerato che nel caso di specie non vi è stato frazionamento del credito da parte di un unico soggetto, bensì subentro di un altro soggetto nel diritto del creditore cedente per effetto dell'atto di cessione, che può anche essere parziale ex art. 1262 comma 2 c.c.; neppure vi sono poi state plurime richieste giudiziali di adempimento (che sono quelle per cui il Supremo Collegio ha configurato l'istituto dell'abuso del processo -cfr. Cass. n. 15476/2008; Cass.23726/2007), non potendosi quindi parlare né di violazione del principio del giusto processo, né del principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale, non comprendendosi, peraltro, in cosa sia consistito l'aggravamento della posizione del debitore posto che, sussistendone i presupposti, il cd. danno da fermo tecnico avrebbe dovuto comunque essere risarcito dalla Compagnia di assicurazione al danneggiato.

Da ultimo, si rileva che nella sentenza di primo grado il Giudice di Pace non si è espressamente pronunciato sull'eccezione di [REDACTED] di improponibilità della domanda di abuso del diritto,



implicitamente ritenendola infondata, cosicché, in ogni caso, parte appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale al fine di riproporre la questione.

Ancora, deve osservarsi che, sebbene l'appellante abbia censurato la decisione del Giudice di prime cure per non avere ammesso la testimonianza della sig.ra ██████ in quanto ritenuta incapace di deporre, non occorre in questo giudizio motivare, in senso conforme o difforme alla decisione del giudice di primo grado, poiché, non avendo l'appellante reiterato in appello le istanze istruttorie respinte in primo grado, in ogni caso esse non avrebbero potuto essere qui ammesse.

Quanto al merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.

Il Giudice di Pace, laddove ha distinto tra danno da fermo tecnico relativo alle spese fisse che il proprietario è costretto a pagare (bollo auto e assicurazione) e alla svalutazione del valore di mercato subita dal mezzo durante la permanenza in officina (per cui sarebbe ammessa una liquidazione equitativa anche in assenza di prova specifica), e il danno da fermo tecnico derivante dalle spese di noleggio dell'auto sostitutiva, ha ritenuto in tal caso necessaria non solo la prova dell'inutilizzabilità del mezzo ma anche quella della necessità del proprietario di servirsi del mezzo *“cosicché, dalla sua mancata utilizzazione, egli abbia riportato un danno”*, in riferimento anche alla necessità di utilizzare l'autovettura sostitutiva *“ad esempio per svolgere l'attività lavorativa, se questa richiede l'utilizzo del mezzo di trasporto e manchi la disponibilità di mezzi sostitutivi o altro)*, allegando come non fosse stata fornita *“alcuna prova specifica circa le ragioni che hanno reso necessario il noleggio auto”*.

A fronte dei motivi di appello proposti da ██████ deve invece, in primis, rilevarsi che il noleggio di una vettura in luogo di quella incidentata rientra senz'altro nel novero dei danni da fermo tecnico, riportandosi, all'uopo, Cass. Civ. n.51/2012, secondo cui *“Il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell'art. 1260 ss. cod. civ., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio”*.

Se si condivide, invero, quanto riportato dal Giudice di Pace circa il fatto che alcune voci componenti il danno da fermo tecnico (deprezzamento, costo bollo e assicurazione) possano essere liquidate anche in assenza di una prova specifica (Cass. n.22687/2013), per contro non si concorda quanto alla sussistenza dell'onere di provare la necessità del noleggio anche in relazione alle ragioni dello stesso.



Si richiama la sentenza del Tribunale di Torino n. 3687/2015, agli atti, che ha condivisibilmente ribadito che *“Non si può condividere l'orientamento secondo cui gravava sull'attore l'onere di provare altresì perché il danneggiato aveva necessità di disporre del veicolo sostitutivo, o perché non avrebbe potuto ovviare altrimenti a tale necessità, servendosi ad esempio dei mezzi pubblici o andando a piedi. Il danno da fermo tecnico consiste nell'essere stato privato del proprio mezzo a causa dell'incidente causato da terzi e nel fatto conseguente di aver dovuto sopportare un esborso di denaro per procurarsi un mezzo sostitutivo. Tale danno prescinde dalle motivazioni soggettive per cui il danneggiato ritenga necessario munirsi di altra vettura. Egli non è tenuto a giustificare le ragioni per cui ha ritenuto di volersi dotare del mezzo sostitutivo, se per lavoro, per necessità familiari, o per divertimento, ecc., né è tenuto a giustificare il motivo per cui abbia deciso di non servirsi dei mezzi pubblici o di non andare a piedi: i motivi per cui il danneggiato intende essere risarcito non sono un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno. Il danneggiato che ha subito il fermo tecnico della sua vettura, deve essere perciò solo risarcito e cioè deve poter disporre medio tempore di un mezzo sostitutivo, se lo ha ritenuto necessario o comunque opportuno, senza che alcun sindacato da parte del giudice possa essere svolto sulla meritevolezza e fondatezza delle ragioni per cui ha ritenuto di noleggiare una vettura sostitutiva. Ne consegue che il danneggiato, una volta che abbia provato di aver sopportato una spesa per munirsi di un'auto sostitutiva, ha diritto al risarcimento del danno”*.

Ciò chiarito, deve osservarsi che nel caso di specie è pacifico tra le parti che la responsabilità del sinistro de quo debba essere ascritta esclusivamente al conducente dell'APE 50 tg. ██████████, tanto che ██████████ dopo avere periziato il mezzo, ha provveduto in via stragiudiziale alla liquidazione del danno materiale subito dal veicolo della sig.ra ██████████ (danno concordato in euro 1700,00).

Altrettanto pacifico è che la sig.ra ██████████ non abbia potuto disporre del veicolo per tre giorni, considerato che la stessa perizia del fiduciario della Compagnia ha quantificato in n.24 ore di manodopera di carrozzeria il tempo necessario per la riparazione (come riportato dalla stessa Compagnia nella comparsa costitutiva in primo grado, ove a pag.10 è scritto che si deve fare riferimento *“alla durata del fermo tecnico che, come risulta dalla perizia Xoccato, che viene prodotta, è stata di giorni 3”*).

Risulta, dunque, provato che per tre giorni il veicolo è rimasto in riparazione così come è provato (come riconosciuto dalla stessa sentenza di primo grado) l'intervenuto noleggio di un mezzo sostitutivo, come confermato non solo dalla fattura di noleggio prodotta come doc.7 da parte appellante (emessa per tre giorni – corrispondenti alle concordate 24 ore di manodopera- nonostante il



noleggio si sia protratto per sei giorni) ma anche dalla presa in consegna e restituzione della vettura noleggiata (doc.6 appellante), che comprova la conclusione del contratto di noleggio, apparendo i prezzi praticati in linea con quelli di mercato (neppure venendo in tal senso contestati dalla Compagnia).

Deve dunque essere accolta la domanda di risarcimento del danno nell'importo di euro 311,10 (già compresa l'IVA), quale danno sufficientemente provato, da rivalutarsi secondo gli indici Istat anno per anno e da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata.

Pertanto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, dovendosi condannare [REDACTED] al risarcimento del danno in favore dell'appellante per l'importo sopra indicato, mentre le spese di lite del giudizio di primo grado vanno poste a carico della appellata soccombente, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, dovendosi condividere l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).

Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellata soccombente e sono liquidate ex DM 55/2014, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 1.100.00 e che non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria, posto che non è stata svolta.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 8623/2016 R.G. promosso da [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellante) contro [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellata), nel contraddittorio delle parti:

1) In accoglimento dell'appello proposto e in riforma integrale della sentenza appellata del Giudice di Pace di Torino n. 214/2015 datata 29.9.2015, depositata il 30.9.2015:



-**accoglie** la domanda di [REDACTED] e per l'effetto **dichiara tenuta e condanna** [REDACTED] al risarcimento del danno in favore di [REDACTED] dell'importo di **Euro 311,10** (IVA compresa) da rivalutarsi secondo gli indici Istat anno per anno e da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata;

-**dichiara tenuta e condanna** [REDACTED] all'integrale rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di [REDACTED], liquidandole complessivamente in Euro [REDACTED] (di cui Euro [REDACTED] per compensi e il resto per spese), oltre IVA e CPA come per legge, rimborso forfettario spese generali del 15%, spese di registrazione della sentenza di primo grado e successive occorrente. Con distrazione in favore del procuratore antistatario, come da domanda.

**2)Dichiara tenuta e condanna** [REDACTED] all'integrale rimborso delle spese del giudizio di appello in favore di [REDACTED] liquidandole in complessivi **Euro** [REDACTED] (di cui [REDACTED] per compensi e il resto per spese), oltre IVA e CPA come per legge, rimborso forfettario spese generali del 15% e successive occorrente. Con distrazione in favore del procuratore antistatario, come da domanda.

Così deciso in Torino, il giorno 20.4.2017, con Sentenza pubblicata in pari data mediante lettura di motivazione e dispositivo in udienza.

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza

